

ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER I FIGLI A CARICO

L'Assegno unico e universale per i figli a carico è un beneficio economico attribuito mensilmente ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo derivante dai dati dell'ISEE.

L'Assegno entra in vigore a decorrere dal 1° marzo 2022.

Ai fini del beneficio, vengono considerati "figli a carico" quelli facenti parte del nucleo familiare dichiarato ai fini ISEE in corso di validità.

L'assegno è riconosciuto ai nuclei familiari per ogni figlio:

- minorenni a carico;
- per i nuovi nati, a decorrere dal 7° mese di gravidanza;
- maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:
 - frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, o un corso di laurea;
 - svolga un tirocinio o un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a € 8.000 annui;
 - sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;
 - svolga il servizio civile universale.
 - senza limiti di età se con disabilità ed a carico.

Per i nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza, l'INPS corrisponde d'ufficio l'assegno congiuntamente ad esso.

REQUISITI

L'assegno è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda – e per tutta la durata del beneficio – il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:

- essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione Europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o soggiorno permanente, oppure cittadino di uno Stato extra-UE con permesso per soggiornanti di lungo periodo o permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività per almeno sei mesi o permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato per almeno sei mesi;
- essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
- essere residente e domiciliato in Italia;
- essere o essere stato residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, oppure essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato di durata almeno semestrale.

VALORE DELL'ASSEGNO

L'importo dell'assegno unico:

per ciascun figlio minorenni è di 175,00 euro mensili che spetta, in misura piena, con un ISEE del nucleo familiare fino a 15.000 euro. All'aumentare dell'ISEE si riduce progressivamente fino a 50,00 € mensili qualora l'ISEE sia pari o superiore a € 40.000;

per ciascun figlio maggiorenne fino al compimento dei 21 anni di età l'importo è di 85,00 euro mensili, con un ISEE del nucleo familiare fino a € 15.000. Con un ISEE superiore si riduce gradualmente fino a 25,00 euro al mese qualora l'ISEE sia pari o superiore a € 40.000;

per ciascun figlio con disabilità ed a carico di età pari o superiore a 21 anni è previsto un assegno di importo pari a 85,00 euro mensili per un ISEE pari o inferiore a € 15.000

L'importo dell'assegno si riduce progressivamente con l'aumentare dell'ISEE fino a raggiungere il valore di € 25,00 in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a € 40.000.

Sono inoltre previste maggiorazioni al verificarsi di particolari condizioni.

DOMANDA

La domanda per il riconoscimento dell'assegno va presentata - da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale - a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno, ed è riferita al periodo compreso tra il mese di marzo dell'anno di presentazione della domanda e quello di Febbraio dell'anno successivo.

L'assegno viene riconosciuto a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda; nel caso in cui venga presentata entro il 30 giugno dell'anno di riferimento, l'assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno.

Ferma restando la decorrenza, l'INPS provvede al riconoscimento dell'assegno entro sessanta giorni dalla domanda.

L'erogazione avviene mediante accredito su IBAN o mediante bonifico domiciliato.